

## CIRCOLARE N. 50/2013

Pordenone, 9 dicembre 2013

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: IN SCADENZA L'INVIO TELEMATICO DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari e per la comunicazione dei finanziamenti, delle capitalizzazioni e degli apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa. L'ambito oggettivo di tale primo invio telematico, introdotto dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al periodo di imposta 2012, riguarda:

- gli elementi per individuare i beni concessi in uso dalle imprese al socio o al familiare del socio e i dati anagrafici degli utilizzatori: tale obbligo può essere assolto, in via alternativa, dal socio (o familiare dell'imprenditore) o dalla impresa;
- i dati anagrafici dei soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni di importo non inferiore a € 3.600 (limite da verificare per ogni singolo socio/familiare).

ADEMPIMENTO	SOGGETTO CHE COMUNICA	DATI	CORRISPETTIVO
Beni in godimento	Socio o familiare dell'imprenditore	Dati dell'impresa, utilizzo esclusivo/non esclusivo, inizio/fine concessione bene, titolo di possesso, tipologia del bene	Importo maturato per il godimento del bene, valore di mercato
	Impresa	Dati dei soci/familiari, utilizzo esclusivo/non esclusivo, inizio/fine concessione bene, titolo di possesso, tipologia del bene	Importo maturato per il godimento del bene, valore di mercato
Finanziamenti e capitalizzazioni	Impresa	Dati dei soci/familiari dell'imprenditore	Ammontare dei finanziamenti, valore delle capitalizzazioni

#### **I chiarimenti forniti dalle istruzioni ministeriali**

Verifichiamo i principali chiarimenti forniti dalle istruzioni ministeriali, rimandando alle indicazioni fornite nelle quattro informative pubblicate sulla Circolare n.10/2013 per quanto non ulteriormente specificato:

#### *Beni in godimento*

**IMPRESE INDIVIDUALI:** la comunicazione non va effettuata da parte degli imprenditori individuali che utilizzano il bene della loro impresa per fini personali. Va, invece, comunicato l'utilizzo da parte del familiare dell'imprenditore individuale.

**UTILIZZO:** la comunicazione deve essere effettuata solo nel caso in cui c'è differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento, per ognuno dei

beni concessi o ricevuti nel periodo di imposta. L'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, nel caso in cui nel 2012 sia continuato l'utilizzo stesso.

**SOCI AMMINISTRATORI:** le istruzioni nulla dicono in merito ai beni concessi in godimento agli amministratori che siano soci o familiari dei soci. Il provvedimento del 2 agosto 2013 cita nei casi di esclusione dalla presentazione della comunicazione il "bene concesso in godimento all'amministratore", indipendentemente dal riaddebito del fringe benefit per l'utilizzo privato. Si ritiene, pertanto, che i beni concessi ai soci (o ai familiari dei soci) amministratori non debbano essere dichiarati.

#### Finanziamenti, capitalizzazioni e apporti

**SOGLIA € 3.600:** la soglia è riferita al singolo socio e non alla società. Per verificare il superamento della stessa vanno considerati i finanziamenti al lordo delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta al socio o al familiare dell'imprenditore.

#### Esempio

Il socio Mario Bianchi ha effettuato finanziamenti nella Delta srl nel corso del periodo di imposta 2012 ed è stato rimborsato nelle seguenti misure:

- 26 gennaio: finanziamento € 8.000;
- 22 maggio: finanziamento € 9.000;
- 8 settembre: restituzione € 15.000.

Il saldo dei finanziamenti alla data del 31 dicembre 2012 è pari a € 2.000, ma la comunicazione deve comunque essere effettuata per l'importo di € 17.000 indicando la data del 22 maggio 2012.

**REGIME CONTABILE:** la comunicazione deve essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria sia da quelle in contabilità semplificata, in quest'ultimo caso in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione. Si ritiene che l'esonero possa riguardare, di fatto, le sole imprese individuali in contabilità semplificata laddove il conto corrente sia utilizzato promiscuamente anche per esigenze personali o familiari.

**COOPERATIVE:** le società cooperative in possesso dei requisiti previsti dall'art.2514 del Codice civile (cooperative a mutualità prevalente), che ricevono finanziamenti dai propri soci, non sono tenute a comunicare i dati sull'accredito delle retribuzioni dei propri soci dipendenti (dati già comunicati all'Anagrafe tributaria tramite il modello 770).

Attenzione con comunicato stampa del 6 dicembre l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che sono validi gli invii delle comunicazioni effettuati entro il 31/01/2014, tenuto conto delle difficoltà rappresentate dai contribuenti tenuti a questi adempimenti la cui scadenza ordinaria era prevista per il 12.12.2013.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.